

Genial Move

Polizza di Assistenza Stradale per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da n. 10 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

ASSICURATO

Il *conducente* del *veicolo* noleggiato.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONDUCENTE

La persona fisica che noleggia e pone in circolazione il *veicolo*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di *assicurazione*.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del *veicolo* per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INCIDENTE

Il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio*, il *premio* e la sottoscrizione delle Parti.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei *veicoli* e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione* e riportano i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *veicolo* assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VEICOLO

Il *veicolo* a motore, preso a noleggio, descritto in *polizza*.

VIAGGIO

Qualsiasi spostamento e/o soggiorno dell'*Assicurato*, al di fuori del Comune di *residenza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** è esonerato dall'obbligo di comunicare a Reale Mutua l'eventuale esistenza di altre polizze stipulate per il medesimo **rischio**, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di **sinistro** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

1.3 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio**, o la prima rata di **premio** sono pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

1.5 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il **Contraente** deve comunicare a Reale Mutua ogni aggravamento del **rischio**. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione**, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** di una circostanza eventualmente aggravante il **rischio**, durante il corso della validità della presente **polizza** così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'erogazione della prestazione, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Nel caso di diminuzione del **rischio**, Reale Mutua è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 C.C.

1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro**, e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione della prestazione o dal rifiuto a prestarla, Reale Mutua può recedere dall'**assicurazione** nei confronti del **Contraente** con preavviso di 60 giorni. Il **Contraente** non potrà più includere nuovi **Assicurati** in copertura dalla data del recesso. Le garanzie dei singoli **Assicurati** già in copertura, per le quali sia stato pagato il **premio**, rimangono valide ed efficaci sino alla loro naturale scadenza.

1.7 - Durata dell'assicurazione

L'**assicurazione** decorre dalle ore 24 del 13/11/2017 e scade alle ore 24 del 13/11/2018, **senza tacito rinnovo**.

1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il foro di residenza del convenuto, oppure quello in cui ha sede Reale Mutua.

1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.11 - Decorrenza e durata della copertura nei confronti di ciascun veicolo

Per ciascun *veicolo* noleggiato la copertura decorre **dal momento del ritiro indicato sull'apposita area dedicata del sito internet del *Contraente*, fino al momento della restituzione**, comunicato allo stesso modo, senza tacito rinnovo e ferma la scadenza della *polizza*.

1.12 - Comunicazione dei dati degli Assicurati

Il *Contraente* si impegna a fornire a Reale Mutua un account di accesso all'area dedicata al noleggio delle singole autovetture, presente sul sito internet www.genialmove.com, per la verifica in tempo reale degli elementi identificativi di ciascun *veicolo* e di ciascun *Conducente Assicurato*:

- marca e modello del *veicolo*;
- numero di targa, data d'immatricolazione e massa a pieno carico del *veicolo*;
- giorno e ora di decorrenza della copertura per ciascun veicolo;
- giorno e ora di scadenza della stessa;
- cognome e nome dell'*Assicurato*;
- nome, cognome, *residenza* e recapito telefonico.
- data di nascita e codice fiscale del *Conducente Assicurato*.

1.13 - Determinazione e modalità di pagamento del premio

Per ciascun *veicolo* assicurato il *premio* lordo per ciascuna giornata di noleggio è stabilito in **€ 0,80** (di cui imposte € 0,07).

Il *Contraente* si impegna a pagare a Reale Mutua l'importo complessivo di **€ 800,00** (di cui imposte € 72,73), alla firma della presente *assicurazione*, quale *premio* minimo comunque acquisito per l'intero periodo assicurativo, per n. 1000 giornate di noleggio per *veicolo*.

Il *premio di polizza* è in ogni caso determinato sulla base delle effettive giornate di noleggio, come risultanti dai dati messi a disposizione dal *Contraente*, fermo il *premio* minimo garantito.

1.14 - Regolazione del premio

Poiché il *premio* è convenuto in base ad elementi di *rischio* variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *polizza* ed è **regolato al 13/05 e al 13/11/2018**, in base alle variazioni intervenute rispetto al momento della stipula contrattuale, **fermo il *premio* minimo stabilito in *polizza*.**

A tale scopo, **entro 30 giorni dalle date pattuite** per la regolazione del premio, **qualora siano intervenute variazioni sul *rischio*, il *Contraente*, dovrà fornire per iscritto a Reale Mutua tutti i dati necessari.** Le differenze attive a favore di Reale Mutua dovranno essere corrisposte dal *Contraente* entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice che verrà spedita da Reale Mutua entro 15 giorni dalla ricezione dei dati, mentre le differenze passive si intenderanno acquisite da Reale Mutua nell'ambito del *premio* minimo di *polizza*. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, **Reale Mutua**, fermo il diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i *sinistri* occorsi ai *veicoli* ai quali si riferisce la mancata regolazione.**

Reale Mutua ha il diritto di eseguire verifiche e controlli, per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.15 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso telefonico a Blue Assistance S.p.A. secondo le modalità previste dall'Art. 5.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro". **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

1.16 - Obblighi a carico del Contraente

Il Contraente si impegna:

- a mettere a disposizione degli *Assicurati* un documento che riporti la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le Condizioni di Assicurazione che le informazioni sulla procedura di erogazione della prestazione assicurata (ai sensi del Reg. IVASS 35/2010, art. 30 comma 7);
- a raccogliere presso gli *Assicurati* il consenso per il trattamento dei dati personali, che saranno trattati da Reale Mutua al solo scopo di dare attuazione alla presente *assicurazione* e di gestire gli eventuali *sinistri*.

Il Contraente si obbliga inoltre, qualora siano a lui comunicate da Reale Mutua, a rendere note tempestivamente agli *Assicurati* le informazioni riferibili a eventuali assegnazioni di portafoglio ad una nuova Impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'Impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra Impresa.

1.17 - Estensione territoriale

Le prestazioni fornite in Europa sono operative nei seguenti Paesi:

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Turchia europea, Ucraina, Ungheria.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI PER GLI ASSICURATI

2.1 - Assicurati

La presente *polizza* è prestata a favore dei clienti di “Genial Move”, i quali abbiano noleggiato un’autovettura messa a disposizione da privati tramite la piattaforma della società *Contraente*.

Le prestazioni operano per le autovetture messe a disposizione dai singoli proprietari per il noleggio a privati, tramite la società “Genial Move”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa* fornisce le prestazioni di *assistenza* di seguito indicate.

Per poterne usufruire, l'*Assicurato* stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- ◆ Telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

800-092092

DALL'ESTERO

PREFISSO INTERNAZIONALE +39 seguito da

011 – 74.25.555

- ◆ Posta elettronica, all'indirizzo:
assistenza@blueassistance.it

COMUNICANDO:

- le proprie generalità
- il numero di *polizza* 2017/10/3054096
- il tipo di *assistenza* richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di *assistenza* devono essere esclusivamente disposti dalla *Centrale Operativa* pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COSA ASSICURIAMO

2.2 - Oggetto dell'assicurazione

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

- a. *incidente stradale*;
- b. *guasto*;
- c. *incendio, fulmine, esplosione e scoppio*;
- d. *furto e rapina*;
- e. *forature e danni agli pneumatici*;

fornisce le prestazioni di *assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché il *Conducente* non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il *rischio* di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

3.1 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

Prestazioni fornite in Europa

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà del *Conducente* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.**

Qualora il *Conducente* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito dell'intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *Conducente* del *veicolo*, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

b) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *veicolo* risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina convenzionata. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

c) Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 300. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico del Conducente stesso.**

d) Invio di un taxi

In caso di *impossibilità di utilizzo del veicolo mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza del Conducente*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) oppure una sosta di una o più notti**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un taxi sul luogo dell'immobilizzo, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 50**, per permettere al *Conducente* di raggiungere un autonoleggio, un albergo, o la più vicina stazione ferroviaria, porto o aeroporto.

COSA NON ASSICURIAMO

4.1 - Delimitazioni

La garanzia di Assistenza Stradale non viene prestata:

- **in caso di dolo dell'Assicurato;**
- **per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;**
- **nei Paesi in stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto;**
- **in caso di rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- **in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;**
- **qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEI SINISTRI

5.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, il *Conducente*, o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, fax o posta elettronica:

- 1) le generalità complete (nome, cognome, recapito telefonico e *residenza*) del *Conducente Assicurato*;
- 2) l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- 3) gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- 4) la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;
- 5) la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati nelle Modalità per la richiesta di Assistenza. Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*. Nel caso in cui il *Conducente Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

5.2 - Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

5.3 - Rimborso delle prestazioni indebitamente ottenute

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

IL CONTRAENTE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

GERENZA DI TORINO